



COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

- *La città dalle cento acque* -

tel. 089 9821211 fax 089 9821227 p. IVA 00552610651

www.comune.acerno.sa.it

Albo Pretorio n. _____

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 del 24.05.2012

Oggetto:

Statuto del Comune di Acerno – Modifica dell'art. 14, co. 8.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, alle ore **18,15**, con il prosieguo.

Nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale a seguito di invito in data 16/5/2012 prot. n. 2935, si è riunito il **Consiglio Comunale**, convocato per le ore **18,00**, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Vito Sansone.

Al momento della deliberazione risultano:

presente

1	dott.	Vito Sansone	Si
2	sig.	Salvatore De Nicola "1966"	Si
3	sig.	Alfonso Bove	Si
4	sig.ra	Donatina Di Lascio	Si
5	sig.	Salvatore De Nicola "Tore"	Si
6	sig.	Italo Cappetta	Si
7	sig.	Massimiliano Cuzzo	No
8	dott.	Vito De Nicola	No

Presenti N. 6 Assenti N. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giacomo Gaiano Cappelli** con le funzioni previste dall' art. 97, comma 4, del T.U. EE.LL. D.L.vo n. 267/2000.

Il Presidente, ritenuto il numero legale degli intervenuti, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Sindaco chiede al Segretario Comunale di illustrare dal punto di vista tecnico l'argomento.

Il Segretario Comunale illustra l'argomento.

L'art. 14, co. 8, dello Statuto fa esplicito riferimento all'art. 31 della legge n. 142/1990, modificato dalla legge n. 265/1999, che, al comma 2, stabiliva che il Regolamento dovesse indicare il quorum funzionale, in ogni caso garantendo la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

Il numero di sei Consiglieri rappresentava la terza parte dei Consiglieri assegnati al tempo.

Appare opportuno formulare la norma nel rispetto della gerarchia delle fonti secondarie, che riconosca nel Regolamento l'atto dove stabilire il quorum funzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'art.14, co. 8, dello Statuto Comunale che testualmente recita: "Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di n° 6 Consiglieri assegnati + il Sindaco (Art. 31, legge 8.6.1900, n. 142, come modificato dalla legge 3.8.1999, n. 265).";
- visto l'art. 38 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale, al secondo comma, secondo alinea, dispone che "Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, ... omissis";
- ritenuto, pertanto, di doversi modificare la norma contenuta nell'art. 14, co. 8, del vigente Statuto Comunale nel senso di riconoscere che la determinazione del quorum funzionale del Consiglio Comunale va disposta dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale piuttosto che nello Statuto Comunale;
- ritenuta l'opportunità della modifica affinché il testo vigente dello Statuto possa, in ordine alla materia, essere pienamente conforme al disposto normativo;
- visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- acquisito il parere reso dal Segretario Comunale in ordine alla proposta di deliberazione;

con sei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di modificare l'art.14, co. 8, dello Statuto Comunale attualmente in vigore come segue:

"Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, in accordo con le disposizioni di legge vigenti. Tale numero si adegua automaticamente alle eventuali successive innovazioni legislative.";

di dare atto che la presente modifica statutaria, essendo stata approvata con la maggioranza qualificata di voti favorevoli (almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati: $7/3 \cdot 2 = 4,66$; arrotondato all'unità superiore) entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, a mente dell'art. 6 del T.U.E.L.